CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI

Art. 24

Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi

Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti puo' prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

Versione in vigore dal 6 maggio 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali
Estremi	Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Titolo	II — Sviluppo economico e attività produttive
Capo	IV — Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-112-1998/art-24-principi-organizzativi-per-l-esercizio-delle-funzioni-amministrative

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it